

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO SALERNITANO – Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno
Nullità del matrimonio – Esclusione dell'indissolubilità (can. 1101 § 2 CDC) – Sentenza definitiva del 25 luglio
2018 – Ponente: Mattioli

Matrimonio – Consenso – L'indissolubilità quale proprietà essenziale del coniugio – Esclusione – Prova dell'atto di volontà escludente – Dichiarazioni dell'asserito simulante – Testimonianze – Causa prossima e remota della volontà escludente – Nullità – Sussiste

[*Omissis*]

FATTISPECIE

1. – Con libello presentato a questo Tribunale in data 27.06.2017, Giovanni (parte attrice) dichiarava di aver conosciuto Anna (parte convenuta) durante gli studi liceali a Salerno negli anni '90, ma stabilendo con lei frequentazione solo sul finire dell'anno 2001, tradotta in natura sentimentale alcuni mesi dopo, anche con il gradimento delle rispettive famiglie; l'iniziale evoluzione serena ed affettuosa della relazione incoraggiò i giovani ad ipotizzare di lì a breve una soluzione matrimoniale, favorita peraltro dalla circostanza di essere già professionalmente impegnati: lui quale consulente informatico, lei quale insegnante di danza.

Tuttavia, detta relazione fu nel prosieguo connotata da incomprensioni e difficoltà interazionali a motivo del carattere della giovane propenso alla prevaricazione nel rapporto di coppia, nel mentre ella sempre più manifestava una personalità improntata a particolare sottomissione e accondiscendenza nei confronti dei suoi genitori. Giovanni, seppur accompagnato da uno stato d'animo dubbioso ed incerto, pervenne comunque al matrimonio con Anna, ma riservandosi di risolverlo successivamente in caso di esito infelice.

Dopo un iniziale periodo di tranquilla convivenza coniugale, soprattutto a decorrere dalla nascita del figlio Carmelo, cominciarono a riproporsi tra i coniugi contrasti ed incomprensioni sia per il carattere prevaricatore della Anna, che si manifestava con ingravescente intensità e frequenza, sia per le contestuali ed indebite intromissioni nel *menage* coniugale da parte dei genitori di lei e da costei supinamente accettate; infine il rapporto, esautorato da un clima familiare sempre più contrastato e sempre meno coniugale, nel giugno dell'anno 2015 l'Attore decise di porre fine alla sua infelice esperienza matrimoniale, affrontando, quindi, il successivo itinerario di separazione giudiziale dalla moglie presso il Tribunale Civile di Salerno.

Con tali premesse, Giovanni chiedeva, pertanto, a questo Tribunale, in grado di prima istanza, la dichiarazione di nullità del suo matrimonio celebrato con Anna, a motivo della *“esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo attore, ex can. 1101 § 2 CIC”*.

Veniva fissata in data 07.07.2017 la formula del dubbio secondo la seguente formula: *“Se consti la nullità del matrimonio a motivo della esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo attore, ex can. 1101 § 2 C.D.C.”*; nel contempo veniva designato il Collegio giudicante nelle persone di: P. Antonello Arundine ofm, *preside e istruttore*; Dott. Fabrizio Mattioli, *ponente*; Mons. Gaetano De Simone, *congiudice*.

Espletata l'istruttoria mediante le deposizioni delle parti e di cinque testimoni (due di parte attrice e tre di parte convenuta), interveniva un primo decreto di pubblicazione degli Atti in data 14.02.18, a cui faceva seguito supplemento istruttorio richiesto dall'Avv. Cotini, patrono dell'Attore, per l'escussione di ulteriori due testimoni, al termine della quale interveniva ulteriore decreto di pubblicazione in data 07.05.18, seguito da quello di conclusione in causa in data 07.06.18.

Dopo lo scambio delle difese di rito tra il patrono dell'Attore e il Difensore del vincolo, la causa transitava al vaglio del Collegio giudicante.

IN DIRITTO

2. – Il “matrimoniale foedus” è il “consortium totius vitae” (can. 1055, par. 1), per sua natura “foedus irrevocabile” (can. 1057, par. 2), e l'indissolubilità è sua proprietà essenziale già sul piano naturale, “quae (unitas et indissolubilitas) in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem”

(can. 1056). L'istituto del matrimonio, dunque, sul piano naturale "suis legibus instructum" per volontà di Dio, Creatore e Legislatore, "ordinatione divina firmum ... non ex humano arbitrio pendet" (Cost. *Gaudium et spes*, n. 48). Da ciò discende che:

- il nubente che intenda contrarre il vincolo nuziale secondo il progetto divino deve aderire al progetto matrimoniale ecclesiale in tutti i suoi elementi e proprietà essenziali che costituiscono il consortium totius vitae secondo la mente del Creatore, tramandata dalle leggi e dalla dottrina della Chiesa, che in quanto Istituzione nelle sue leggi garantisce e tutela l'integrità e la santità del contratto-sacramento.

- chi vuole deliberatamente inserire la propria volontà, o, meglio, il proprio arbitrio, nella realizzazione dell'istituzione divina naturale del matrimonio, si da creare positivamente una divergenza insanabile tra la propria volontà e l'istituzione divina, non arriva a formare un vero consenso matrimoniale e, oggettivamente, simula quello che manifesta per la divergenza che c'è tra il dichiarato e il voluto secondo il disposto del § 1 del canone 1101 C.J.C.

Infatti la dottrina del Concilio Vaticano II non lascia adito a dubbi di sorta, affermando che l'istituto del matrimonio "non ex humano arbitrio pendet" (*Gaudium et spes*, n. 1.c). La fattispecie giuridica codificata dalla legge ecclesiale per delineare la simulazione totale o parziale del consenso nuziale è sancita nel canone 1101 del C.D.C. vigente dove è statuito: "Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis", ma al paragrafo secondo del predetto canone si legifera che "si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit". Tale simulazione pertanto di una proprietà essenziale del matrimonio o di uno degli elementi essenziali può avvenire soltanto tramite l'attuazione positiva di un atto di volontà attuale che non deve essere confuso con una volontà interpretativa o generica "dispositio animi".

La giurisprudenza della Rota Romana ha sempre definito il «positivus voluntatis actus» come una vera intenzione (positiva) distinta da una mera e non attuata vaga proposizione, come viene indicato in una *coram Fiore*: «intentio aequatur consilio, proposito, voluntati (id, quod volo, id quod sequor, id quod ago) ... positivus actus voluntatis requiritur in codice ad distinguendam intentionem a mera inertia, a nuda praevisione, ab intellectus consideratione» (cfr. Dec. diei 2 iulii anno 1974; ARRT Dec., vol. LXVI, p. 485, n. 4). Tale intenzionalità può anche essere ipotetica, è il caso in cui un nubente esclude la perpetuità del vincolo ponendovi una riserva qualora tema l'avverarsi nella vita coniugale di un presupposto verificatosi prima di emettere il consenso: "Bisognerà...sempre accertare questo effettivo volere ... caso tipico è quello dei nubenti che ... per ragioni particolari che si riconnettono all'altro coniuge rifiutano la dimensione dell'indissolubilità, escludendo tale proprietà essenziale dal loro matrimonio, e ciò si riconduce al caso molto frequente dell'esclusione ipotetica dell'indissolubilità (si casus ferat). E' il caso di chi si sposa riservandosi di sciogliere il vincolo e di divorziare, recuperando la sua libertà se mancherà l'accordo, se l'unione non sarà felice ... Non è sufficiente, ovviamente, un vago habitus, mentale di contrarietà all'indissolubilità (voluntas habitualis) ... occorre che [il simulante] ... pensi che tutto ciò si dovrà applicare anche al matrimonio che sta per contrarre, riservandosi di sciogliere il medesimo, se, per esempio, si verificheranno determinati fatti o se il vincolo gli diventerà insopportabile" (cfr. Pasquale Silvestri, *Esclusione del bonum sacramenti*, in *Diritto matrimoniale canonico*, II ed., 2003, collana Studi Giuridici n. 61).

La costante giurisprudenza rotale conferma nelle numerose sentenze rotali la fattispecie dell'esclusione ipotetica (cfr. una *coram Felici*, 21 giugno 1950, vol. XLII, p.389; una *coram De Iorio*, 6 marzo 1968, vol. LX, 1968, p.180; una *coram Pinna*, 21 marzo 1968, vol. LX, p.229); svariate possono essere le circostanze alla cui sussistenza il soggetto ha subordinato la rescissione del vincolo: "si res familiaris non bene pro votis cesserit" (cfr. una *coram Felici* diei 21 iunii 1950); "si amor refrigescat vel concordia deficiat" (cfr. una *coram De Iorio*, diei 6 martii 1968); "si res male cessissent" (cfr. una *coram Abbo*, diei 6 februarii 1969); "si infelix evaserit vinculum" (cfr. una *coram De Iorio*, diei 12 februarii 1969); "pro casu infelicis exitus coniugii" (cfr. una *coram Canals*, diei 22 iulii 1970); ecc. Secondo dottrina canonica, la simulazione è tale solo se sia posta in essere attraverso un positivo atto di volontà, esplicito o implicito, attuale o almeno virtuale: in assenza

perciò della esistenza, rigorosamente provata in atti, di un preciso positivo atto di volontà contrario ai "matrimonia bona" oggetto della simulazione, in questo caso il "bonum sacramenti seu indissolubilitatis", non si potrà concludere con la dovuta certezza che è stata irreparabilmente compromessa la sostanza sacramentale del matrimonio.

3. – La prova del consenso simulato si presenta perciò difficile "ex natura rei", dovendo sia investigare su un atto interno dell'animo sia superare le presunzioni disposte dai cann. 1101 § 1 e 1060 C.J.C. Concorrono nel fondare la prova della simulazione del consenso più elementi probatori, di natura diretta e indiretta: "Consolidata iurisprudencia probationem consegui posse asserit si tria simul concurrant: confessio asserti simulantis iudicialis et praesertim extraiudicialis, testibus fide dignis insuspecto tempore concredita; simul proporzionata et saltem relative gravis causa, a contrahendi distinta. Accedant demum oportet circumstantiae matrimonium antecedentes, concomitantes set subsequentes, quae tam definitae et cohaerentes sint ut iudicem moraliter certum reddere valeant de reservatione aut de ficto consensu, prae oculis habita indole, institutione ac agendi ratione in cotidiana vita ducendi illius qui coram iudice se simulatione patrasse sub iurisiurandi vinculo asserit" (cfr. sent. c. Funghini, 25 gennaio 1995, in R.R.Dec., vol. LXXXVII, p. 77, n. 3). La prova diretta è fondata sulla "confessio simulantis, iudicialis et extraiudicialis", che a norma del can. 1536 § 2 C.J.C. "vim probandi habere possunt, a iudice aestimandum una cum ceteris adiunctis, at vis probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedunt elementa quae eas omnino corroborent". Le deposizioni testimoniali poi vanno valutate in considerazione dei criteri codiciali previsti dal can. 1572 C.J.C.; condizione e onestà del teste, accertamento del tipo di testimonianza, coerenza globale della testimonianza, sintonia con altre testimonianze acquisite agli atti. La causa simulandi e le circostanze sia antecedenti, sia concomitanti, sia susseguenti il matrimonio costituiscono la prova indiretta dell'esclusione del consenso matrimoniale. La causa simulandi deve essere grave: "apta et proportionata attentis indole, moribus atque institutione religiosa ac sociali contrahentis" (cfr. sent. c. Doran, 22 febbraio 1990, in R.R. Dec., LXXXII, pp. 130-131, n. 12). Per individuare tale causa, complesso di elementi personali all'interno del quale nasce e si sviluppa la "intentio simulandi", occorre penetrare a fondo la personalità del simulante, scoprirne le intime determinazioni in base alla formazione ricevuta, l'ideologia condivisa, lo stile di vita praticato e il mondo dei valori che il soggetto ha assunto, cioè quella serie di fattori di ordine psicologico, religioso, ideologico e morale che offrono la logica determinante le scelte di vita. Si specifica poi da parte della Giurisprudenza rotale che "asserendum est non sufficere existentiam causae remotae pro conicienda simulatione; insuper attendi semper debet potius ad causam proximam seu concretam assertae exclusionis. Etenim matrimonialis consensus a contrahentibus elicitur singularibus atque individuus, qui agunt in rerum adiunctis bene definitis seu concretis" (cfr. sent. c. Pompedda, 13 marzo 1995, in R.R.Dec. vol. LXXXVII, p. 203, n. 7).

La "causa simulandi", così configurata, deve prevalere sulla "causa contrahendi matrimonium", la quale indica le ragioni per le quali il contraente simulante si decide a celebrare il matrimonio, nonostante remore e riserve sull'esito dello stesso.

È necessario perciò procedere ad una comparazione fra le due: "Quando honesta voluntas contrahendi, seu causa nubendi, pugnat contra nefariam intentionem, seu causa simulandi, hac inter se sunt comparandae: quae prevaluerit consensum determinavit" (cfr. sent. c. Staffa, 28 febbraio 1958, in R.R. Dec., vol. LXX, p. 106). Infine sono da considerare attentamente le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio, le quali possono contrastare oppure rafforzare e completare la prova raggiunta con gli altri elementi probatori finora considerati. Infatti "facta sunt verbis eloquentiora: circumstantiae etenim verba ipsa explicant atque univoca reddunt, sed insimul motivum assertorum praebent iisdemque verisimilitudinem addunt" (cfr. sent. c. Pompedda, 13 marzo 1995, in R.R.Dec., vol. LXXXVII, p. 204, n. 8). Nell'animo del Giudice, che deve emettere sentenza, pronunciando una decisione circa un matrimonio accusato di nullità, si richiede la certezza morale di ciò che egli sentenzia, a norma del can. 1608 C.J.C, si richiede cioè che egli possa ragionevolmente escludere la probabilità del contrario dopo aver valutato, con la prudenza ed il rigore necessari, le prove portate in giudizio.

IN FATTO

4. – Dal complesso degli atti processuali si possono evidenziare congrui elementi probatori circa le circostanze preuziali e la *causa simulandi*:

L'Attore sul tempo preuziale ha dichiarato: *"... ho notato il cambiamento di Anna, che è cominciato pian piano. Non c'è stato un episodio scatenante ma tanti piccoli episodi che hanno cominciato a turbarmi e farmi capire che il carattere suo non fosse quello che ricordavo dalle scuole superiori. Era prevaricatrice e oppressiva. Urlava se non seguivo le sue indicazioni. ... Io ero molto più malleabile, disponibile e accondiscendente. Assecondavo le scelte di Anna, la quale era la dominatrice. Anna, nella sua famiglia, era completa mente succube dei suoi genitori, in particolare della madre. Per questo motivo, credo, riversava su di me la sottomissione che viveva in famiglia, come reazione, come frustrazione riguardo l'oppressione che viveva da parte dei suoi genitori. Questo modo di fare di Anna ha assolutamente pesato sul nostro rapporto"* (Atti, pp. 70-71, n. 8).

Circa la forma mentis attorea (*causa remota simulandi*) depone l'Attore: *"Eravamo maturi e avevamo ricevuto un'educazione cattolica proiettata alla costruzione di una famiglia, perciò fu naturale decidere di sposarsi"* (Atti, p. 71, n. 9).

E circa l'*intentio matrimonialis*: *"Avevamo il progetto di costruire una famiglia con dei figli. Per me l'obiettivo era di restare insieme per sempre, almeno all'inizio, poi cominciai a maturare pensieri diversi. Ci fidanzammo a marzo del 2002, nel mese di giugno decidemmo di sposarci, nei primi tre mesi avevo il convincimento di restare per sempre con Anna. Dopo la decisione delle nozze, Anna cominciò a manifestare il suo vero carattere"* (Atti, p. 71, n. 9).

Da ciò deduce l'Attore: *"Io volevo evitare di arrivare al matrimonio in quelle condizioni e cioè con il carattere di Anna da prevaricatrice. Volevo che lei fosse naturale con me, palesandosi come fosse realmente e ciò prima di giungere alle nozze"* (Atti, p. 71, n. 10).

Circa la *causa simulandi* prossima e l'atto positivo di volontà di riserva *de indissolubilitate* l'Attore depone: *"Non so dire di Anna, io mi sposavo con il dubbio sul chi fosse realmente la persona che accoglievo nella mia vita. Non essendo convinto di Anna e, nel dubbio della persona che fosse, io pensavo che avrei potuto porre fine al matrimonio nel caso il carattere di Anna fosse realmente quello prevaricatore, perché non volevo vivere la mia vita così"* (Atti, pp. 71-72, n. 10).

Le circostanze *in limine celebrationis* confermano l'assunto attoreo: *"Alla vigilia delle nozze io ero tormentato, non sopportavo più né Anna, né sua madre. Anna faceva tutto quello che diceva la madre e voleva che io seguissi le indicazioni ricevute. Non ero convinto di Anna, né della sua famiglia perciò avevo una riserva. Mi sentivo moralmente obbligato a sposarmi, anche se non volevo più. All'epoca ebbi dei problemi fisici che mi portarono a fare una visita da un andrologo. Questi mi fece fare degli esami, dai quali risultai sterile. Dissi ad Anna quanto avevo saputo e la indussi a dissuadere dalla scelta matrimoniale, proprio per il fatto che lei da me non avrebbe potuto avere figli. Anna disse che era tutto pronto e che non sarebbe stato il caso di rinunciare a tutto. Anche se avevo subito il colpo della sterilità, speravo fortemente che Anna avrebbe rinunciato al matrimonio"* (Atti, p. 72, n. 12). E al momento genetico del consenso ricorda l'Attore: *"Abbiamo espresso il consenso. Restava in me la riserva che se Anna avesse continuato con il suo atteggiamento nei miei confronti avrei posto fine al matrimonio"* (Atti, p. 73, n. 14).

Circa le circostanze post-nuziali ricorda l'Attore in deposizione: *"La convivenza coniugale è durata dodici anni. È nato un figlio nel 2007. Di fatto mi dimostrai non sterile, a differenza di quanto aveva detto l'andrologo. In ogni caso il figlio nacque a seguito di fecondazione assistita"* (Atti, p. 73, n. 16).

Della vita coniugale, riferisce l'Attore: *"Io mi svegliavo presto al mattino per recarmi a lavoro. All'inizio era mia abitudine salutarla con un bacio, anche se era ancora a dormire, ma dopo pochi mesi lei mi fece notare in malo modo che la infastidivo perché la svegliavo. Allora smisi di farlo. Anna gestiva due associazioni sportive e io l'aiutavo con la burocrazia. La nostra vita era vincolata esclusivamente alla sua attività. Non mostrava affetto verso di me né mi cercava per avere rapporti sessuali. Ero sempre io a propormi. Non ho mai ricevuto un bacio di sua iniziativa. Di questi anni ricordo che Anna non faceva nulla*

spontaneamente e ogni volta che le chiedevo qualcosa mi poneva delle condizioni, anche legate alla sistemazione della casa, come sistemare lo stanzino o mettere a posto i vestiti, oppure di occuparmi delle carte delle associazioni che lei gestiva materialmente. Il padre di Anna aveva le chiavi di casa nostra e si recava spesso da noi nel fine settimana, presto al mattino, svegliandoci aprendo tutte le persiane. La cosa era mortificante e ne ho parlato sempre ad Anna, la quale giustificava il comportamento del padre, ma anche della madre che si comportava in modo invadente, disturbando l'intimità di coppia, dicendo che era casa di loro proprietà. A seguito di vari tentativi di procreazione nel 2007 nacque nostro figlio che diventò la mia priorità e mi fece superare le mortificazioni della vita coniugale. I bambini devono crescere serenamente e quindi io continuai a vivere in famiglia. Ero io ad occuparmi di mio figlio. Dicevo ad Anna di sentirmi un vedovo, perché lei non c'era mai, né con me né con il bambino. Io mi allontanai sentimentalmente da Anna".

Quindi: "Il matrimonio termina nel 2015 perché, esasperato dalla vita coniugale e, considerando che nostro figlio aveva un'età per meglio superare quanto stava succedendo, decisi di andare via di casa" (Atti, pp. 73-75, n. 17).

Ed infine stando alle conclusioni attoree: "Ritengo nullo il mio matrimonio perché mi ero ripromesso di porre fine allo stesso nel caso Anna avesse confermato il suo carattere prevaricatore, cosa che non ho fatto prima in quanto con la nascita di mio figlio ho pensato più a lui che alla vita coniugale" (Atti, p. 75, n. 20).

5. – La Convenuta ha confermato le problematiche prenuziali: *"Ci sono sempre state discussioni perché Giovanni era molto geloso e mi vietava tante cose. Non potevo vedere le mie amiche e mi vietava di avere una vita libera. Ciò comportava dei litigi tra noi".* E riversa sull'Attore le identiche accuse: *"Giovanni era un prevaricatore e dominatore. Ripeto che mi vietava di svolgere le mie attività e di frequentare le amiche. Aveva un carattere forte ed egoista. Badava alle sue esigenze senza pensare ai miei desideri e ai miei sentimenti e aspirazioni. In quel momento non ero consapevole di questo, nonostante i segni che c'erano e che ho saputo leggere solo successivamente, durante il matrimonio" (Atti, p. 80, n. 8).* Addirittura circa le urla: *"Un'altra volta avemmo una discussione nella quale lo sentii alzare la molto voce, urlava. La cosa mi scosse tantissimo e cominciai a provare una sensazione di paura che poi ho ritrovato tante volte durante il matrimonio" (Atti, p. 81, n. 9).*

Anche sulla causa contrahendi le parti si addebitano vicendevolmente la proposta: "La proposta del matrimonio fu di Giovanni. Io gli dissi che era il caso di aspettare, proprio per gli episodi che ho raccontato e che mi avevano colpito. Giovanni mi disse che avremmo dovuto farlo perché sennò avrebbe significato che non lo amavo. Alla fine, in seguito alle pressioni che lui ha esercitato, ho accettato soprattutto per l'amore che provavo per lui" (Atti, p. 81, n. 9).

Tuttavia, la Convenuta non è al corrente di riserve attoree: "A me sembrava che Giovanni accettasse tutti gli impegni del matrimonio. Non mi ha mai detto qualcosa che mi facesse intendere il contrario. Nonostante asserisse di non essere credente, mi diceva che faceva il passo del matrimonio con serietà perché voleva dei figli" (Atti, p. 82, n. 10).

Della vita coniugale riferisce la Convenuta: "La convivenza coniugale è durata circa dodici anni" e "Avevamo una vita sessuale normale. C'era passione tra noi che però, dopo i continui litigi, è andata scemando. (Atti, p. 83, nn. 15-16).

"A seguito del carattere di Giovanni, lui cominciò a vietarmi di frequentare la mia famiglia, perché era preso da gelosia e possessività nei confronti del bambino. Non voleva che nostro figlio frequentasse la casa dei nonni. Preciso che le chiavi di casa erano in possesso anche dei miei. Mio padre veniva a casa solo se ero io a contattarlo qualche volta che non riuscivo a rientrare o per chiedergli aiuto nella riparazione di qualcosa che si era rotto. Mi madre non veniva a casa perché aveva percepito che non era gradita. Io ho sempre creduto nell'indissolubilità del matrimonio. Oltre i litigi ci sono stati comunque dei momenti belli. In realtà i litigi passavano perché ero io ad annullare la mia personalità cedendo alle sue richieste. Io ci tenevo a lui ma poi mi sono resa conto che il suo non fosse vero amore. La concezione di divorzio non era nei miei pensieri, tanto che è stato proprio Giovanni a chiedermi di recarmi da un avvocato. Ripeto che prima del matrimonio non abbiamo mai parlato della possibilità di un divorzio. Solo dopo la nascita del bambino, a

seguito dei litigi che aumentavano sempre più e anche a seguito di un problema economico, dovuto ad un investimento sbagliato, nell'ultimo anno della vita coniugale, si è parlato di questo" (Atti, pp. 83-84, n. 17).

Anna, pertanto, non ha confermato di essere a conoscenza di una riserva dell'Attore sulla durata del vincolo. Né gli scritti di parte convenuta, prodotti in causa (rispettivamente il 21-07-17 e 14-09-17), possono dal punto di vista probatorio incidere sull'accertamento dei fatti, essendo caratterizzati da forte ansia contraddittoria ma da pochi elementi antagonisti alla domanda attore. Non solo, *ex adverso* è la stessa Anna, parte convenuta, a rafforzare, non volendo sicuramente ma facendolo, l'impianto probatorio attoreo, riportando una valida *causa simulandi remota* che in realtà proprio mancava agli atti: *"Giovanni mi ha sempre detto che non credeva in Dio e che con la morte finiva tutto, non essendoci nulla dopo"*, rimarcando nell'immediato prosieguo tale concetto: *"Ripeto che l'educazione ricevuta da Giovanni non era di natura cattolica"* (Atti, pp. 80-81, nn. 5 e 9). Ed anche la presentazione dell'Attore fatta da parte convenuta fortifica la simulazione, descrivendolo come *"un prevaricatore e dominatore"*, dotato di *"carattere forte ed egoista. Badava alle sue esigenze senza pensare ai miei desideri e ai miei sentimenti e aspirazioni ... Io per quieto vivere mi adeguavo alle sue volontà"* (Atti, p. 80, n. 8).

E tutto si fortifica nel tempo prematrimoniale, *in limine celebrationis* quando la mancata partecipazione al corso prematrimoniale dell'Attore, secondo la Convenuta, fu dovuta al fatto che lui *"si rifiutò di farlo in quanto non credente"* (Atti, p. 81, n. 11).

6. – A dirimere la *querelle* ci pensano i testi di causa.

Il padre dell'Attore riferisce: *"La decisione di sposarsi è stata libera, ma se fosse dipeso da Giovanni il matrimonio non ci sarebbe stato, perché non era convinto. Giovanni giunge al matrimonio perché Anna ha insistito molto a che ciò accadesse, dicendo che le cose tra loro si sarebbero aggiustate dopo il matrimonio"* e *"Giovanni non pensava di restare per sempre con Anna, ma che se le cose tra loro non fossero andate bene l'avrebbe lasciata. Abbiamo parlato di questo in famiglia con Giovanni"* (Atti, p. 93, nn. 12 e 14).

La sorella dell'Attore, depone: *"Giovanni, però, era dubbioso del carattere di Anna e della presenza della sua famiglia nella sua vita. Tanto è vero che sia io, che la mia famiglia gli dicevamo di valutare bene"* (Atti, p. 97, n. 10) e *"La scelta di sposarsi è stata consapevole, ma mio fratello disse che se le cose non fossero andate bene avrebbe lasciato Anna. Lui non era convinto del matrimonio con lei. Giovanni aveva ben presente il rischio che stava correndo e cioè che le cose potevano andare male"* (Atti, p. 98, n. 12).

La teste Rosaria, conoscente della Convenuta, dichiara: *"I problemi tra loro sono sorti fin da subito proprio per i problemi nell'aver il figlio. I problemi, poi, sono andati crescendo, fino ad arrivare alla situazione della casa che ho descritto. In quel periodo Giovanni si manifestò completamente nelle sue note caratteriali: insultava Anna pesantemente. Ho ricevuto confidenze da Anna su comportamenti poco gradevoli della madre di lui nei suoi confronti. In quel periodo Anna si allontanò molto dalla sua famiglia, proprio per quanto accaduto per la vendita della casa, della quale loro non erano d'accordo. Di questa cosa lei soffriva molto, soprattutto dell'acredine che lui nutriva nei loro confronti. Addirittura Giovanni vietava ad Anna di andare nella casa delle vacanze della sua famiglia"* (Atti, p. 106, n. 22).

La teste Lucia, altra conoscente della Convenuta, ricorda: *"La decisione di sposarsi è stata libera e consapevole, almeno me lo auguro, anche se oggi ho dei dubbi. Anna è molto religiosa e anche il figlio ha preso il nome di un santo verso il quale lei aveva espresso un voto. Non erano persone immature e non mostravano incapacità a portare avanti la vita matrimoniale"* e *"Conoscevano gli impegni del matrimonio, erano persone mature e consapevoli. Accettavano gli impegni del matrimonio. Giovanni accettava la fedeltà coniugale, così come Anna, e l'indissolubilità, almeno penso. Non ho mai sentito parlare Giovanni di eventuale separazione e neanche da Anna"* (Atti, pp. 109-110, nn. 12-14).

La madre della Convenuta depone: *"Erano maturi per affrontare il passo del matrimonio. Erano convinti, sereni e pronti per farlo"* (Atti, p. 115, n. 12).

7. – Il Collegio giudicante, alla luce delle tavole processuali, ha raggiunto le seguenti conclusioni.

Per prima cosa, si evidenzia la riserva asserita contro l'indissolubilità da parte dell'Attore, il quale ne ha ricondotto la causa al carattere della Convenuta, lasciandosi in tal modo una porta aperta nel matrimonio

si res male evadit; di poi ha fornito una confessione giudiziale in Tribunale, che è rafforzata dalle sue riserve manifestate in tempi non sospetti, ossia prima delle nozze, ai suoi parenti; riserve che appunto i parenti e testi dell'Attore hanno confermato in Tribunale. Mentre i testi di parte convenuta, e quest'ultima, non conoscevano affatto tale riserva e, quindi, hanno indicato una piena e libera decisione dell'Attore verso le promesse matrimoniali.

Ma il fatto che la Convenuta ed i suoi testimoni non abbiano confermato di essere a conoscenza della riserva può dipendere semplicemente dal fatto che l'Attore preferisse confidarsi con i propri famigliari, come spesso accade; del resto, è anche logico che dette confidenze non siano appannaggio dei parenti della Convenuta, come spesso avviene nelle cause per simulazione.

Una certa difficoltà invece resta sulla credibilità del restante impianto probatorio. Sulla *causa contrahendi* vi è esatto antagonismo, ognuno dice che fu l'altro a volere insistentemente il matrimonio. La stessa cosa può dirsi sui comportamenti nella relazione di fatto, le parti reciprocamente si accusano di essere state impositive verso l'altro non rispettandone la libera autodeterminazione. Pedissequamente la deposizione di parte convenuta si rivela la copia esatta delle accuse dell'Attore. In questo modo diventa davvero problematico attribuire maggiore credibilità ad una delle due parti nell'esasperato contraddittorio.

Una certa difficoltà è stata anche notata ripercorrendo le tempistiche, il matrimonio è del 2003 e le parti hanno un figlio nel 2007, addirittura ricorrendo alla procreazione assistita, inoltre il matrimonio dura 12 anni.

Ciò nonostante, detti elementi non possono da soli infirmare la confessione attorea, che è stata confermata e dotata di un congruo riscontro testimoniale. Non si incontrano motivi per dubitare della buona fede del simulante in causa.

D'altronde il Collegio ha notato diverse debolezze nelle testimonianze di parte convenuta che ne minano la compattezza e l'antagonismo processuale rispetto al più coerente dettato processuale di parte attrice.

Ad esempio la teste Rosaria che poco conosce le parti: *"Non ricordo con che frequenza si vedevano. So che abitavano vicini, quindi è possibile che si vedessero spesso"* (Atti, p. 103, n. 9), e *"Non ricordo se ci fossero segni di affetto, io vivevo già a Roma e so le cose sulle quali si confidava Anna"* (Atti, p. 103, n. 10).

Altra teste ha dichiarato: *"Ho conosciuto Anna tramite il mio fidanzato di allora che era amico di Giovanni". "Io ho avuto modo di vederli poco durante il fidanzamento"* (Atti, p. 108, nn. 3 e 8), che oltretutto offre una ambigua deposizione: *"La decisione di sposarsi è stata libera e consapevole, almeno me lo auguro, anche se oggi ho dei dubbi"* (Atti, p. 109, n. 12), quindi afferma per avvenuto ciò di cui la stessa Convenuta ha negato l'esistenza: *"Hanno partecipato al corso prematrimoniale"* (Atti, p. 110, n. 15).

In conclusione, poiché nel caso di specie sono stati rinvenuti elementi di fatto in grado di dimostrare con sufficiente certezza morale la veridicità dell'assunto attoreo, Noi sottoscritti Giudici, *sedendo pro Tribunali*, dopo aver invocato il nome di Cristo, avendo soltanto Dio davanti agli occhi, diciamo, dichiariamo e definitivamente sentenziamo:

CONSTARE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER L'ESCLUSIONE DELL'INDISSOLUBILITÀ DEL VINCOLO DA PARTE DELL'ATTORE, AI SENSI DEL CAN. 1101, § 2, CODICE DIRITTO CANONICO.

[*Omissis*]

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano giorno, mese ed anno come sopra.

P. Antonello ARUNDINE ofm, *preside-istruttore*

Dott. Fabrizio MATTIOLI, *ponente*

Mons. Gaetano DE SIMONE, *congiudice*